



COMUNE DI ALLUMIERE

Città Metropolitana di Roma Capitale

Piazza della Repubblica, 39 – C.A.P. 00051
e-mail: protocollo@comune.allumiere.rm.it

Tel. 0766/96010 - 96200 Fax 0766/96106
pec: comuneallumiere@pec.it

ORDINANZA N. 53

Lì: 09.06.2022

Prot. n° 7122 del 10/06/2022

IL SINDACO

Considerato che in questo Capoluogo il giorno 19 Giugno 2022 si svolgerà una corsa di cavalli al fantino;

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza nr. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/6/2017 con la quale si richiama l'attenzione sulla necessità che, nell'ambito del processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni, siano definiti, in una cornice di sicurezza integrata, oltre agli aspetti di security, anche quelli di safety, quali i dispositivi e le misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone;

Vista la nota della Prefettura di Roma prot. nr. 0217648 del 19/6/2017, che riporta le condizioni minime indicate dalla Circolare sopra richiamata, nonché l'individuazione delle cosiddette vulnerabilità ai fini dell'adozione o implementazione di apposite misure aggiuntive strutturali;

Considerato che la citata Circolare prevede, tra l'altro, la valutazione da parte dei Sindaci di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità;

Considerato che l'utilizzo di detti contenitori può pertanto determinare un serio pericolo per l'incolumità pubblica per tutti coloro che frequentano i luoghi interessati dall'evento, sia durante la manifestazione che nei momenti successivi;

Ritenuto quindi che i motivi di ordine, sicurezza ed incolumità pubblica evidenziati nei capi che precedono siano idonei e sufficienti per disporre il divieto di somministrazione, vendita e consumo di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro ed in lattine durante lo svolgimento della manifestazione di cui sopra;

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D. L.vo 18.08. 2000, n. 267, e s.m.i. ed in particolare, l'articolo 54, comma 4;

Visto il decreto nr. 7 del 19/1/2018 con il quale è stata attribuita, ad interim, al Sindaco la responsabilità dell'Area di Vigilanza;

Dato atto che il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000 si intende rilasciato con la sottoscrizione del presente provvedimento;

Dato atto che il presente atto non comporta oneri finanziari a carico del bilancio comunale per cui non necessita l'acquisizione del parere di regolarità contabile previsto dall'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000;

ORDINA

Che per motivi di tutela dell'incolumità, dell'ordine e della sicurezza pubblica, nel territorio comunale è fatto divieto a chiunque in occasione della corsa dei cavalli al fantino del 19/6/2022:

1) vendere per asporto - sia in forma fissa che ambulante - bevande contenute in bottiglie di vetro o lattine anche dispensate da distributori automatici, dalle ore 00,01 alle ore 24,00 del giorno del giorno 19/6/2022;

2) consumare e detenere bevande racchiuse in contenitori di vetro o lattine;

3) tutte le bevande dovranno essere fornite in bicchieri di plastica.

Fatte salve altre fattispecie di illecito penale e/o amministrativo, l'accertamento delle violazioni previste nella presente Ordinanza, comporterà a carico dei trasgressori l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00 a norma dell'art. 7-bis, commi 1 e 1-bis, del Testo Unico approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, e s.m.i..

DISPONE

1) che la presente Ordinanza sia immediatamente esecutiva e sia pubblicata all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune;

2) che la presente Ordinanza sia trasmessa al Prefetto di Roma, al Questore di Roma, al Commissariato di Civitavecchia, alle Stazioni Carabinieri competenti per territorio ed alla Polizia Locale, nonché divulgata a tutti i titolari di pubblici esercizi.

AVVISA

Che contro il presente provvedimento può essere proposta opposizione alternativamente al TAR del Lazio, ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o al Capo dello Stato, ai sensi del DPR 24/11/71 nr. 1199, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg., a decorrere dalla data di entrata in vigore della suddetta Ordinanza.

IL SINDACO
(Pasquini Antonio)